

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022 669/2022/R/COM

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144 (DECRETO AIUTI-TER) COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 NOVEMBRE 2022, N. 175 E DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 (DECRETO AIUTI-QUATER)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: DL Aiuti);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: DL Aiuti-bis);
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (di seguito: DL Aiuti-ter);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito: DL Aiuti-quater);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);



- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e in particolare, l'Allegato A, recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane", come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020 2023 (TIT)";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 373/2022/R/com (di seguito: deliberazione 373/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2022, 474/2022/R/com (di seguito: deliberazione 474/2022/R/com);
- la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 13/E);
- la Circolare n. 20 del 16 giugno 2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 20/E);
- la Circolare n. 25 dell'11 luglio 2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 25/E).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 21/22 ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, disciplinando altresì le condizioni di accesso al credito;
- in continuità con le disposizioni di cui al decreto-legge 21/22, il DL Aiuti-bis ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d'imposta di contenuto analogo, ma riferite al terzo trimestre del 2022;
- il DL Aiuti e il DL Aiuti-bis hanno, inoltre, disposto che:
 - il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale, al verificarsi di determinate condizioni, inviino all'impresa richiedente una comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica, nonché l'ammontare del credito di imposta spettante;
 - l'Autorità definisca il contenuto della comunicazione di cui al precedente alinea, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore;
 - con le deliberazioni 373/2022/R/com e 474/2022/R/com l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni previste rispettivamente nel DL Aiuti e nel DL Aiutibis definendo:



- gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente;
- indicazione sulle modalità con cui possono avvenire le comunicazioni tra venditori e imprese, prescrivendo l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore;
- le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- anche il DL Aiuti-ter ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d'imposta con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma con specifiche peculiarità rispetto alle disposizioni di cui al decreto-legge 21/22 e di cui al DL Aiuti-bis;
- 1'art. 1 del DL Aiuti-ter ha disposto, infatti, che:
 - al comma 3: "Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica [...] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 percento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022";
 - al comma 4: "Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale [...] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022":
- il successivo DL Aiuti-quater, nel definire disposizioni relative al credito d'imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, ha altresì disposto:
 - all'art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal DL Aiuti-ter, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
 - all'art. 1 comma 5, che in relazione ai contributi di cui al precedente alinea si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del DL Aiuti-ter:
- le imprese destinatarie del credito d'imposta per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del DL Aiuti-ter e del comma 1 dell'art. 1 del DL Aiuti-quater, sono individuabili in tutte le imprese, clienti finali, dotate di contatori di energia elettrica di potenza impegnata pari a 4 kW;



- condizione di accesso al credito d'imposta disposto dal DL Aiuti-ter, richiamata nel DL Aiuti-quater, è, con riferimento alla fornitura di:
 - energia elettrica, che il prezzo della componente energetica come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
 - gas naturale, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
 - riprendendo la medesima formulazione del comma 3*bis* del DL Aiuti e dell'art. 6, comma 5 del DL Aiuti-bis, il DL Aiuti-ter ha inoltre disposto che:
 - "ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, (...) ove l'impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.";
 - "L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore";
 - come disposto al precedente punto, a seguito di richiesta dell'impresa che rispetta i requisiti disposti dall'art. 1 del DL Aiuti-ter, il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, è tenuto a inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 29 gennaio 2023, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica nonché l'ammontare del credito di imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022;
- con riferimento al credito d'imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del DL Aiuti-quater, il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nel mese di dicembre 2022, è altresì tenuto a inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 1 marzo 2023, una comunicazione riportante il



- calcolo dell'incremento di costo della componente energetica nonché l'ammontare del credito di imposta spettante per il mese di dicembre 2022;
- nell'ambito del contenuto della comunicazione che l'Autorità deve definire ai sensi del DL Aiuti-ter e del DL Aiuti-quater, occorre tenere conto delle condizioni di accesso al credito d'imposta differenziate tra il settore elettrico e il settore del gas naturale, ma anche dello specifico assetto dei due settori, secondo cui qualora un'impresa abbia più punti di prelievo di energia elettrica da cui è alimentata o più punti di riconsegna di gas, essa può essere parte di contratti di fornitura differenti sottoscritti rispettivamente con differenti venditori di energia elettrica o di gas naturale;
- con specifico riferimento alle condizioni di accesso al credito d'imposta per il settore del gas naturale, si deve altresì considerare come l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al terzo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è risultato largamente superiore al 30%.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come detto, il citato art. 1 comma 5, del DL Aiuti-ter, analogamente a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del DL Aiuti-bis, e dall'art. 2, comma 3bis, del DL Aiuti, nonché il comma 5 del DL Aiuti-quater attribuiscono all'Autorità il compito di definire anche le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza del venditore all'obbligo di inviare al cliente la comunicazione di cui si è discusso sopra;
- con riferimento all'inadempimento degli analoghi obblighi informativi previsti dall'art. 2, comma 3bis del DL Aiuti e di dall'art. 6, comma 5, del DL Aiuti-bis, l'Autorità, rispettivamente con le citate deliberazioni 373/2022/R/COM e 474/2022/R/COM, ha declinato i criteri sanzionatori applicabili (previsti dalla deliberazione 243/2012/E/COM) dell'interesse tutelato da tale norma e dell'offensività delle condotte che integrano inottemperanza all'obbligo di comunicazione, fissando il limite massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile alla misura del "2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione" (punto 5).

RITENUTO CHE:

• sia necessario e urgente definire gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente così come disposto dall'art. 1, comma 5, del DL Aiuti-ter;



- sia altresì opportuno adottare analoghe disposizioni anche con riferimento alla comunicazione prevista dall'art. 1, comma 5, del DL Aiuti-quater: infatti, sebbene il DL Aiuti-quater non sia stato ancora convertito, l'attuazione delle relative disposizioni, che replicano quanto già previsto dal DL Aiuti-ter, risulta coerente con esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; è peraltro evidente che, qualora il DL Aiuti-quater non sia convertito, oppure le disposizioni in esame fossero riformate in sede di conversione, l'Autorità interverrà con urgenza ad adeguare il presente provvedimento;
- sia opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
- sia altresì necessario e urgente definire le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, comma 5 del DL Aiuti-ter, nonché, per le ragioni suesposte, anche nei casi di inottemperanza all'art. 1, comma 5, del DL Aiuti-quater;
- a tal fine, non essendovi ragioni per discostarsi dai criteri già adottati con le deliberazioni 373/2022/R/COM e 474/2022/R/COM, sia opportuno prevedere, in continuità con tali decisioni, che il limite edittale massimo della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere fissato nel 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione

DELIBERA

- 1. di disporre che ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022 ("periodo 2022") per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, all'impresa individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL Aiuti-ter, che richieda, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del DL Aiuti-ter, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022, una comunicazione che riporti:
 - a) il prezzo medio della componente energetica come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E nel terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi:
 - b) il prezzo medio della componente energetica come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel terzo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi:
 - c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);



- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
 - superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 30% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E relativa a consumi effettivi nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente:
 - inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al DL Aiuti-ter non è verificata;
- f) l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella Circolare 25/E;
- 2. di disporre che il venditore di gas naturale che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022 ("periodo 2022") per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, all'impresa individuata ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DL Aiuti-ter, che richieda, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del DL Aiuti-ter, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022, una comunicazione che riporti:
 - a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al terzo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%:
 - b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 40% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto del gas come definita dalla Circolare 20/E relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nei mesi di ottobre e novembre 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);



- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa;
- 3. di disporre che quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 si applichi anche con riferimento al credito d'imposta per il mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del DL Aiuti-quater;
- 4. di prevedere che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore:
- 5. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 5, del DL Aiuti-ter e di cui all'articolo 1, comma 5, del DL Aiuti-quater;
- 6. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinino l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione;
- 7. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini